



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

ORD.N. 8

DEL 14 GEN. 2009

OGGETTO: provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

IL SINDACO

Premesso che con D. Lgs. n. 351 del 04-08-1999 sono state dettate norme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria in attuazione della direttiva 96/62/CE;

Che con D.M. n. 60 del 02-04-2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio è stata recepita la direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per le particelle (polveri PM10);

Vista la D.G.R.L. n. 1316 del 05-12-2003 avente per oggetto "nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 133 del 08-02-2002" che ha stabilito i valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere al raggiungimento dei quali l'Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza volti al miglioramento della situazione di inquinamento in atto;

Constatato, sulla base dei dati rilevati nei cicli di monitoraggio, validati dall'Arpa Lazio sede di Frosinone, il raggiungimento delle concentrazioni medie giornaliere di polveri inalabili PM10 previste dalla deliberazione della G.R. n. 1316/2003;

Preso atto che ormai da diverso tempo si registra nel territorio di questo comune, tale superamento e che le condizioni meteorologiche fanno prevedere la persistenza dei suddetti livelli d'inquinamento;

Considerato che le principali fonti di emissione primaria da traffico autoveicolare di polveri inalabili PM10 risultano essere veicoli di vecchia generazione e non catalitici (immatricolati ai sensi di direttive precedenti alla 91/441/CE), nonché i ciclomotori e motoveicoli a due tempi di vecchia generazione (non immatricolati ai sensi della direttiva 97/24/CE);

Considerato che un contributo all'inquinamento da polveri PM10 è fornito dagli impianti di riscaldamento;

Atteso che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, provoca danni alla salute umana;

Tenuto conto delle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità sanitaria deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

Vista la D.G.R. n. 1218 del 03-03-1995;

Vista la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;

Visto il D.M. n. 60 del 02-04-2002;

Visto l'art. 54 del T.U. E.L. n. 267 del 18-08-2000;



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

CONSIDERATO CHE

Le diverse condizioni atmosferiche e le misure adottate hanno permesso un abbattimento delle concentrazioni medie e giornaliere di polveri inalabili PM10 che è rientrato nei parametri di legge, così come comunicato da Arpalazio con fax del 13 e 14/01/2009;

ORDINA

- **La revoca dell'ordinanza n° 169 del 04 Dicembre 2008**

Da notificare a: Comando PM, Comando PS, Comando Carabinieri, Distaccamento Polizia Stradale Cassino; Comando Compagnia Guardia di Finanza Cassino; Distaccamento Corpo Forestale dello Stato di Cassino; Distaccamento Corpo Polizia Provinciale in Cassino; 6° Settore Manutenzione – Ambiente; Ufficio Stampa Comune di Cassino.

IL SINDACO

